

INFORMATIVA - IMU 2014

Imposta Municipale Propria



Sono soggetti all'IMU: Proprietari di immobili; titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili.

Sono assoggettati i seguenti immobili: Fabbricati, terreni, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Restano esclusi:

- le abitazioni principali e le pertinenze (queste ultime solo se appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate,) ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che continuano a pagare l'imposta.
- Gli immobili assimilati per legge o per regolamento all'abitazione principale.

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI: Sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall' impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per usufruire del beneficio è necessario presentare a pena di decadenza apposita dichiarazione IMU.

BASE IMPONIBILE: Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti in Catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- **160** per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- **140** per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- **80** per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10;
- **65** per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5);
- **55** per i fabbricati della categoria catastale C/1.

ALIQUOTE 2014

ABITAZIONE PRINCIPALE solo A/1-A/8—A9	0,5%	Detrazione € 200,00	Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
ABITAZIONE PRINCIPALE	ESENTE		Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell'abitazione principale.
ALTRI IMMOBILI	1,06%		Da applicare a tutti gli immobili ed aree edificabili, diversi da abitazione principale e pertinenze.

QUANDO E COME SI VERSA: Nessuna innovazione rispetto agli anni precedenti e pertanto in due rate di pari importo, **scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre 2014**; il versamento dell'imposta va effettuato mediante utilizzo del Modello F24 con gli stessi codici tributo del 2013.

CODICE TRIBUTO	TIPOLOGIA
3912	Abitazione principale e pertinenze categorie A1-A8-A9 (destinata al Comune)
3914	Terreni
3916	Aree Edificabili
3918	Altri Fabbricati
3925	Immobili di categoria D (destinata allo Stato)
3930	Immobili di categoria D (destinata al Comune)

ULTERIORI INDICAZIONI

CONCESSIONI IN USO GRATUITO	NON AMMESSE	NON SONO AMMESSE le CONCESSIONI IN USO GRATUITO a parenti in linea retta o collaterale
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	TUTTI ESENTI DAL 2014	<p>Un immobile è considerato rurale indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza, purché vengano soddisfatti i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9 del dl n.557/93.</p> <p>Pertanto possono essere considerati strumentali all'attività agricola sia gli immobili in categoria D/10 che in categoria C/2 o C/6 o altra categoria catastale, purché in possesso dei requisiti di ruralità, da attestare con dichiarazione sostitutiva presso l'ufficio tributi Comunale (vedi modalità e tempi di dichiarazione indicati nella presente informativa), che effettuerà il riscontro dei requisiti dichiarati.</p> <p>Si evidenzia che un immobile con caratteristiche tipologiche abitative (vecchi casolari rurali), classificato e/o classificabile in categoria "A", non può essere considerato strumentale, per le sue specifiche caratteristiche costruttive abitative.</p>

TERRENI	ESENTI SE INSERITI IN ELENCO COMUNI DECRETO MINISTERIALE AI SENSI COMMA 5-BIS DELL'ARTICOLO 4 DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2012, N. 16 DECRETO MINISTERIALE NON ANCORA DISPONIBILE		Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.
FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO	ALIQUOTA DI BASE	RIDUZIONE DEL 50%	fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - codice tributo comune 3918
FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI	ALIQUOTA DI BASE	RIDUZIONE DEL 50%	fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata con perizia sottoscritta da tecnico abilitato a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA	ESENTI DAL 2014		
ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE	ESENTI DAL 2014		
ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE L'UNITÀ IMMOBILIARE NON RISULTI LOCATA E/O COMUNQUE OCCUPATA	ESENTI PER "ASSIMILAZIONE"		
Cittadini Italiani NON Residenti nel Territorio dello Stato "AIRE"	ESENTI PER "ASSIMILAZIONE"		

Per beneficiare dell'equiparazioni all'abitazione principale è necessario presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

DICHIARAZIONE IMU

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

ATTENZIONE

Tutte le restanti informazioni, regolamento, programmi di calcolo, informative, modulistica, dichiarazioni, modello F/24 per versamento sono consultabili on-line dal seguente link: <http://www.comune.grizzanamorandi.bo.it>

Per informazioni rivolgersi all' Ufficio Tributi del comune di Grizzana Morandi:

tel. 051/6730324 oppure 800.381.727;

fax 051/913014;

e-mail: ufficiotributi@comune.grizzanamorandi.bo.it